

TERMINAL BUS CITTA' DI TERMOLI

CONVENZIONE

TRA

G.T.M. Srl Unipersonale con sede in Termoli (CB) alla Via Martiri della Resistenza sn, codice fiscale e P.Iva: 01441340708, in persona dell'amministratore unico Giuseppe Larivera, ivi domiciliato per la carica, nato a Roccavivara (CB) il 15/03/1961, per comodità denominato "Gestore"

E

..... con sede in, alla Via, codice fiscale e P.Iva:, pec:, codice destinatario per la fatturazione elettronica, in persona del legale rappresentante, ivi domiciliato per la carica, nato a, nel prosieguo denominato "Vettore",

PREMESSO

Il Gestore detiene la titolarità della gestione dell'area adibita a Terminal Bus del Comune di Termoli

- che il Vettore ha espresso la necessità di utilizzare il Terminal Bus per l'attestamento dei propri servizi di autotrasporto e in particolare per le attività di carico/scarico dei passeggeri;
- sono tenuti a far capo alla Stazione nel rispetto del vigente regolamento, tutti gli autobus in servizio sulle autolinee pubbliche concesse dalla Regione Molise nonché tutti gli autobus extra regionali, che abbiano capolinea o transito in Termoli. E' fatto espresso divieto a tutti gli autobus di effettuare operazioni di carico e scarico al fine di eludere il pagamento del pedaggio nelle aree circostanti il Terminal;
- che il Gestore intende procedere alla formalizzazione di una Convenzione per l'utilizzo del predetto Terminal Bus, avente natura transitoria, ai seguenti patti e condizioni;
- che il Vettore è in possesso delle seguenti autorizzazioni rilasciate dal Ministero della Infrastrutture e dei Trasporti: autorizzazione n. A00357 per la tratta Roma/Termoli e autorizzazione n. A00370, per la tratta Bari/Milano che prevedono la sosta presso il Terminal di Termoli;
- Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1

Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione

Art. 2

Oggetto

Il Gestore concede al Vettore che accetta; l'utilizzo del Terminal Bus di Termoli, per le attività di carico/scarico dei passeggeri secondo le prescrizioni indicate nei successivi articoli.

Art. 3
Obblighi del Vettore

All'interno del Terminal Bus il Vettore deve rispettare le norme del Codice della Strada, la segnaletica stradale presente, le indicazioni scritte e d'esposte sugli appositi cartelli e le eventuali ulteriori indicazioni fornite verbalmente dal personale incaricato, addetto e autorizzato dal Gestore al regolare esercizio del Terminal Bus. L'inosservanza delle suddette prescrizioni comporterà l'esclusiva responsabilità del Vettore, in relazione ad eventuali pregiudizi provocati al proprio ed all'altrui veicolo, a persone e/o a cose.

Il Vettore, nell'utilizzo della banchina di carico e scarico dei passeggeri, dovrà attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dal personale autorizzato dal Gestore e presente nell'area; in ogni caso non è consentita la sosta lungo la banchina per un periodo superiore ai 15 minuti per operazioni di carico o scarico, trascorsi i quali il veicolo dovrà liberare lo stallo ed uscire dal Terminal. E' espressamente vietato effettuare operazioni di carico o scarico dei passeggeri in aree differenti dalla banchina dedicata a tale operazione.

Il Vettore ha l'obbligo di trasmettere al Gestore il calendario dei transiti, comunicando, con adeguato anticipo, le eventuali modifiche che lo stesso potrà subire nel corso della validità del contratto.

Il Vettore ha l'obbligo di comunicare i riferimenti (numero telefonico, e-mail, pec) di un Referente operativo da contattare per tutte le esigenze legate all'esecuzione del presente contratto.

Art. 4
Durata

La durata della presente Convenzione avrà decorrenza a partire dal e scadenza al

Le parti escludono tassativamente la possibilità di rinnovo tacito della presente Convenzione.

Art. 5
Corrispettivo e modalità di pagamento

Le società di trasporto sono tenute al pagamento dei passaggi in entrata ed in uscita rilevati dal sistema elettronico automatico e di controllo presente nella Stazione. Le società sono comunque tenute a pagare i passaggi per le fermate e partenze previste dai programmi di esercizio autolinee approvati dalla Regione.

Sono tenuti al pagamento del pedaggio prescritto tutte le corse di linea comprese negli orari di servizio sia in arrivo, sia in partenza, e ciò anche indipendentemente dalla loro effettiva esecuzione, nonché tutte le corse bis in partenza e in arrivo e le altre corse, periodiche od occasionali, autorizzate a far capo alla Stazione Autolinee ai sensi del precedente art.1. Tutte le corse sono computate sia per l'ingresso che per l'uscita.

Il pedaggio rappresenta il corrispettivo per l'uso del piazzale arrivi e partenze della Stazione, dei relativi accessi e dei servizi per i viaggiatori, con esclusione di ogni altro servizio accessorio.

L'entità del pedaggio è fissato come segue: € 3,00 oltre Iva come per legge, per ogni passaggio (ingresso/uscita).

Il pagamento dell'importo avverrà in rate mensili posticipate, mediante bonifico bancario, su fattura emessa dal Gestore.

I pagamenti saranno effettuati a mezzo di bonifico bancario sul seguente IBAN:

Il pagamento del corrispettivo non potrà essere sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del Vettore, qualunque ne sia il titolo.

In caso di ritardato pagamento delle somme comunque dovute in dipendenza della presente Convenzione, il Vettore dovrà corrispondere al Gestore gli interessi di mora dal giorno successivo a quello in cui è venuto a maturare il debito, fino al giorno in cui viene eseguito il pagamento, senza che occorra formale costituzione in mora mediante richiesta o intimazione.

Il tasso di interessi di mora sarà pari al tasso di riferimento della BCE all'inizio del semestre solare di riferimento, maggiorato di 8 punti percentuali e, comunque, nei limiti di quanto previsto dal D. lgs. N.192 del 9 novembre 2012.

Nel caso di mancato pagamento del corrispettivo decorsi 30 giorni dalla scadenza prevista, il Gestore potrà risolvere la Convenzione, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

Il Vettore accetta le attuali modalità di gestione del Terminal Bus che è dotato dei seguenti dispositivi di controllo degli accessi/transiti:

il Vettore dovrà utilizzare il sistema di rilevamento targhe comunicando al Gestore le targhe di tutti i veicoli previsti in arrivo/partenza dal Terminal Bus.

Il gestore si riserva la possibilità di modificare la tipologia di dispositivo tecnologico utilizzato per esigenze gestionali e di regolare esercizio, dandone comunicazione al Vettore con adeguato preavviso.

Art. 6

Penali

Nel caso in cui venga rilevato il mancato rispetto delle disposizioni di cui ai punti precedenti, in particolare nell'utilizzo delle aree di carico/scarico dei passeggeri, il Gestore provvederà ad applicare al Vettore una penale di € 100,00.

Le violazioni e la conseguente applicazione delle penali sarà comunicata dal Gestore via posta elettronica certificata. La somma dovuta a titolo di penale dovrà essere corrisposta dal Vettore entro 20 giorni.

In caso si riscontrassero un numero maggiore di tre trasgressioni, contestualmente all'applicazione della penale di € 100,00 per ogni trasgressione, il Gestore potrà risolvere la presente Convenzione.

Art. 7

Responsabilità e Assicurazione

Il Gestore mette a disposizione del Vettore esclusivamente spazi delimitati e dedicati alle operazioni di carico/scarico dei passeggeri e/o alla sosta dei veicoli e non assume alcun obbligo di vigilanza né di custodia degli stessi. Il Gestore non è responsabile per danni, diretti e/o indiretti, subiti dai veicoli nell'area del Terminal Bus, da qualunque causa determinati, né per il furto, anche parziale, consumato o tentato, dei veicoli e/o dei relativi accessori o bagagli.

Il Gestore non è responsabile di eventuali disservizi (ritardi, ecc.) che possono essere generati da cause di forza maggiore, quali ad esempio intervento delle forze dell'Ordine per ragioni di ordine pubblico, sommosse popolari, manifestazioni, atti di terrorismo, calamità, ecc... Il Gestore non è responsabile, altresì, per eventuali danni arrecati ai veicoli in sosta da altri utenti o da altri veicoli presenti nell'area, né per eventuali danni causati da atti di vandalismo, sommosse popolari, manifestazioni e atti di terrorismo, o derivati da calamità naturali o da cause di forza maggiore.

A tal fine il Vettore dichiara di essere stato debitamente informato che all'interno del Terminal Bus non esiste una vigilanza dei veicoli in genere e che non è stata stipulata una assicurazione per furti, danni e incendi per i citati veicoli.

Il Vettore è responsabile di ogni danno ed infortunio che dovesse derivare alle persone ed alle cose in relazione alla fruizione dei servizi di cui alla presente Convenzione.

Il Vettore, pertanto, solleva il Gestore da ogni azione e reclamo di qualsiasi natura che provenisse dalle competenti Autorità e/o soggetti privati per le trasgressioni alle leggi o alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza, prevenzione, infortuni, incendi, igiene, sanità e quanto altro attinente all'esercizio dell'attività espletata, cui l'area è destinata, impegnandosi sin d'ora a risarcire ogni eventuale spesa sostenuta a tale titolo dal Gestore.

Fermo quanto previsto ai punti precedenti, e per i soli danni che il Vettore abbia provato essere stati causati esclusivamente da un anomalo funzionamento degli impianti di controllo accessi, il Gestore risponde, purché il Vettore abbia sporto regolare denuncia presso il personale incaricato dal Gestore e presente nel Terminal Bus, compilando l'apposito "modulo sinistri" prima dell'uscita del veicolo dal Terminal o, in assenza del personale, presso le Autorità di Polizia competenti. In nessun'altra circostanza il gestore si assume l'onere di risarcire i danni subiti dai veicoli in transito e/o sosta ne Terminal.

Art. 8

Recesso anticipato

Il Gestore si riserva la facoltà di recedere dalla presente Convenzione in qualsiasi momento per sopravvenute esigenze rimesse alla propria esclusiva valutazione.

In tal caso, il recesso sarà notificato tramite raccomandata A/R, con trenta (30) giorni di preavviso, salvi i casi imprevedibili o di forza maggiore, senza che il Vettore possa vantare diritto alcuno a

compensi, risarcimenti o indennizzi a qualsiasi titolo, eccetto il rimborso delle eventuali somme versate relative al periodo di mancato utilizzo.

Il Gestore prende atto e accetta che il Vettore potrà recedere anticipatamente dalla presente Convenzione previa richiesta da inoltrare al Gestore a mezzo raccomandata A/R con 30 giorni di preavviso.

Il Vettore resterà, comunque, obbligato a pagare il corrispettivo relativo ai transiti effettuati per il periodo in cui ha usufruito del Terminal Bus, fino alla data di interruzione del servizio.

Art. 9

Conoscenza dello stato dei luoghi Informativa sui rischi specifici esistenti

Il Vettore si impegna ad osservare ed a far osservare ai propri dipendenti ed in genere a tutte le persone che, lavorando per suo conto, avranno facoltà di accesso nell'area, tutte le norme, le disposizioni, le prescrizioni e le cautele in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. n°81/08 e s.m. e i., impegnandosi ad ottemperare a proprie cura e spese a tutte le prescrizioni impartite al riguardo dalle pubbliche autorità, ed eventualmente dal Gestore esonerando il Gestore da ogni responsabilità e da pretese di terzi.

Art. 10

Tutela dei dati personali

In conformità delle disposizioni previste dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196, così come modificate dall'art. 40, legge 214/2011 i dati personali relativi ai dipendenti/collaboratori del Vettore eventualmente forniti in relazione all'esecuzione della presente Convenzione, saranno utilizzati esclusivamente per la gestione della medesima Convenzione e trattati, nei modi e nei limiti necessari per proseguire tale finalità, dal Gestore e dalle persone all'uopo nominate responsabili e incaricate del trattamento.

Art. 11

Foro competente

Le eventuali controversie derivanti dall'applicazione o dall'interpretazione della presente Convenzione verranno deferite in via esclusiva al foro del Tribunale di Larino.

Art. 12

Registrazione

Il presente atto, il cui corrispettivo è soggetto all'Iva, è esente da registrazione fino al caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. 26 aprile 1986 n.131 e, ove ne venisse richiesta la registrazione sarà assoggettato al pagamento dell'imposta in misura fissa, giusto il disposto

dell'art. 40 del citato decreto, in tal caso l'onere risulterà a carico della parte richiedente la registrazione.

Art. 13

Ambiente

Il Vettore, per tutta la durata della presente Convenzione, si obbliga ad osservare e a far osservare ogni disposizione vigente in materia di tutela di ambiente e contro l'inquinamento del suolo, idrico, atmosferico, acustico e da campi elettromagnetici, di disciplina d'uso di sostanze chimiche, ivi comprese quelle lesive all'ozono stratosferico, e di gestione rifiuti.

Inoltre, il Vettore si impegna a:

- non abbandonare rifiuti di qualsiasi genere nell'area del Terminal Bus e nelle aree adiacenti;
- non depositare in modo incontrollato rifiuti di qualsiasi genere nell'area del Terminal Bus e nelle aree adiacenti;
- non immettere rifiuti di qualsiasi genere allo stato solido o liquido nelle acque;
- non introdurre, depositare e/o tenere nei veicoli parcheggiati, materiali o sostanze infiammabili o esplosive; nonché oggetti pericolosi.

Qualora si verifichi un danno ambientale nell'area oggetto della presente Convenzione, che sia riconducibile ad una o a più azioni commesse dal Vettore, o comunque riconducibili alle sue attività, per negligenza, imperizia, imprudenza o violazione di legge e di norme tecniche, questo è obbligato a norma di legge a ripristinare le condizioni originarie dell'area e delle risorse naturali, manlevando e tenendo indenne il Vettore da qualsivoglia responsabilità, onere di ripristino e di risarcimento da parte di terzi.

Nel caso in cui il Vettore non abbia provveduto al ripristino del danno ambientale e non abbia inoltre provveduto a presentare alle autorità competenti entro trenta giorni dall'evento dannoso le possibili misure da intraprendere, la presente Convenzione è da intendersi risolta per uso dell'area non conforme alla legge.

Art. 14

Divieto di cessione

E' fatto divieto al Vettore di cedere la presente Convenzione, di concedere in utilizzo a terzi estranei i dispositivi di accesso al Terminal bus forniti dal Gestore.

Letto, firmato e sottoscritto